

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA'" (OIC)

Art. 1

Costituzione

È costituita una Fondazione denominata:

"ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA'"
In breve "OIC"

Art. 2

Sede

L'OIC ha sede in Roma e può istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

Art. 3

Scopo della Fondazione

1. L'OIC, quale Istituto Nazionale per i Principi Contabili (National Standard Setter) per l'Italia, svolge, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, le seguenti funzioni:
 - a) emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla miglior prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
 - b) fornire supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile e di rendicontazione di sostenibilità ed esprimere pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
 - c) partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali e degli standard di sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con l'*International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation)*, con l'*European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)* e con gli organismi di altri paesi preposti alle medesime attività;
 - d) fornire interpretazioni dei principi contabili nazionali, nonché, su richiesta, pareri nei casi in cui non vi siano principi contabili da applicare;
 - e) seguire il processo di applicazione e interpretazione dei principi contabili internazionali e degli standard di sostenibilità, possibilmente attraverso la collaborazione con l'EFRAG, l'IFRS Foundation e gli altri organismi ed Autorità competenti in materia;
 - f) predisporre, ricorrendone i presupposti, principi contabili per la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali;
 - g) perseguire l'efficienza del sistema normativo di rendicontazione societaria con riguardo sia alla rendicontazione contabile che a quella di sostenibilità, segnalando le esigenze di miglioramento e i possibili rimedi;
 - h) promuovere la cultura della rendicontazione societaria tramite l'emanazione di documenti e ricerche in materia, nonché mediante l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.
2. Nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), riconosciute dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 116 e successive modifiche, l'OIC si coordina con le altre Autorità nazionali che hanno competenza in materia contabile.
3. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'OIC potrà tra l'altro:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza l'esclusione di altri, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento dei suoi scopi;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o comunque posseduti;

- c) stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
 - d) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'OIC medesimo; l'OIC potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, purché collegata in via accessoria o strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
 - f) erogare contributi a organizzazioni nazionali e internazionali che svolgono attività connessa ai propri scopi;
 - g) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni ed incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'OIC, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;
 - h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, con esclusione della stampa quotidiana, e degli audiovisivi in genere;
 - i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e informa il proprio operato ai canoni di efficienza e di economicità. Riferisce annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze sull'attività svolta.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'OIC è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi;
- dai beni che potranno pervenire alla Fondazione per testamento, donazione o ad altro titolo nonché da contributi da parte di privati, enti, istituzioni italiane, estere o sovranazionali, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- dagli avanzi della gestione annuale riportati a nuovo.

Art. 5

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione dell'OIC è costituito:
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
 - da donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
 - da contributi derivanti da disposizioni di legge;
 - da contributi attribuiti da parte di privati, enti (pubblici e privati), istituzioni italiane, estere o sovranazionali, senza espressa destinazione al patrimonio;
 - dai contributi dei Fondatori e dei Sostenitori;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le rendite e le risorse dell'OIC saranno impiegate per il funzionamento dell'OIC stesso e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

Fondatori

1. Sono Fondatori tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'OIC.
2. Possono altresì divenire Fondatori, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, gli enti e le persone fisiche e giuridiche, pubblici o privati, appartenenti alle categorie di seguito indicate, che contribuiscano

al Patrimonio o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate dal Collegio stesso.

3. Contestualmente alla nomina di un nuovo Fondatore, il Collegio dei Fondatori indica la categoria di appartenenza tra le seguenti:
 - professione contabile
 - *preparers*
 - *users*.
4. Alla data di approvazione del presente statuto appartengono alle categorie di cui al precedente comma i seguenti Fondatori:
 - a) professione contabile: Assirevi e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC);
 - b) *preparers*: Abi, Andaf, Ania, Assilea, Assonime, Confagricoltura, Confcommercio, Confindustria e Alleanza delle Cooperative Italiane;
 - c) *users*: Aiaf, Assogestioni e Cerved Group S.p.A.
5. Con delibera del Collegio dei Fondatori, adottata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, la qualifica di Fondatore viene revocata nei confronti di coloro che non contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinate dal Collegio dei Fondatori.

Art. 7

Sostenitori

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono ottenere la qualifica di Sostenitori gli enti e le persone fisiche e giuridiche, pubblici o privati, che, condividendo le finalità dell'OIC, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, annuali o pluriennali.

Art. 8

Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato per i Principi Contabili;
- il Comitato per gli Standard di Sostenibilità;
- il Collegio dei Revisori;
- il Segretario Generale.

Art. 9

Collegio dei Fondatori

1. Il Collegio dei Fondatori è l'organo costituito dai Fondatori, sia che tale qualifica derivi loro dall'aver partecipato all'atto costitutivo dell'OIC sia che si tratti di Fondatori nominati ai sensi del precedente art. 6.
2. Il Collegio dei Fondatori è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale partecipa ai lavori senza diritto di voto.
3. Il Collegio dei Fondatori:
 - a) sovrintende alle attività istituzionali dell'OIC, esercitando un controllo di conformità agli scopi della medesima ed esaminando programmi e risultati;
 - b) nomina:
 - 1) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scelto con una maggioranza di due terzi dei componenti il Collegio tra personalità di alto prestigio, ampia rappresentatività e riconosciuta indipendenza di giudizio;

- 2) i membri del Consiglio di Amministrazione, designati ai sensi del successivo art. 11;
- c) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti designati ai sensi del successivo art. 18;
- d) stabilisce il compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i criteri dell'eventuale rimborso delle spese da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione nonché i criteri di rimborso delle spese e la misura del compenso del Collegio dei Revisori;
- e) stabilisce i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 6 possano divenire Fondatori e procede alla relativa nomina;
- f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le eventuali modifiche statutarie, ivi compreso lo scioglimento dell'OIC e la devoluzione del patrimonio;
- g) approva annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il budget e stabilisce il fabbisogno di finanziamento dell'OIC, le quote del finanziamento da destinare all'*IFRS Foundation* e all'*EFrag*, nonché i contributi a carico dei Fondatori;
- h) approva il bilancio dell'OIC;
- i) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo;
- j) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, modifiche e integrazioni del regolamento interno.

Art. 10

Convocazione e *quorum*

1. Le adunanze del Collegio dei Fondatori sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
2. Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogniqualvolta il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità, ovvero ad istanza di almeno un terzo dei membri.
3. Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante posta elettronica (e-mail) con avviso di ricevimento o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, inviato almeno otto giorni prima della riunione.
4. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo. In tal caso deve essere assicurata la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in dette ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Verbalizzante.
5. È ammessa la possibilità che le votazioni possano essere espresse anche per posta e posta elettronica (e-mail). Di tale voto si tiene conto al fine del *quorum* costitutivo e deliberativo richiesto. Il Collegio regola il voto per corrispondenza con apposita delibera.
6. Il Collegio, salvo che per le delibere di cui ai punti b1), e), f) e j) dell'articolo 9 e all'ultimo comma dell'articolo 6, per le quali è necessaria una maggioranza di 2/3 (due terzi) dei membri, delibera validamente con la maggioranza dei suoi membri. Ciascun membro ha diritto ad un voto.
7. Delle adunanze del Collegio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e da un segretario all'uopo nominato.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di 21 (ventuno) membri nominati dal Collegio dei Fondatori di cui all'art. 6.
2. Il Presidente è scelto tra personalità di alto prestigio, ampia rappresentatività e riconosciuta indipendenza di giudizio.

3. I membri sono designati, favorendo l'equilibrio di genere, dalle categorie dei soggetti Fondatori di cui all'art. 6, nonché dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere), secondo la seguente ripartizione:
 - n. 8 (otto) membri designati d'accordo dalla professione contabile;
 - n. 9 (nove) membri designati d'accordo dai *preparers*;
 - n. 3 (tre) membri designati d'accordo dagli *users*;
 - n. 1 (uno) membro designato da Unioncamere.
4. In caso di mancato accordo nella designazione dei membri di una categoria, alla nomina provvede direttamente il Collegio dei Fondatori.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra persone di provata onorabilità, autorevolezza, e competenza e informano la loro attività a principi di terzietà, autonomia e indipendenza di giudizio.
6. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno, con la maggioranza di due terzi dei suoi membri, due Vice Presidenti, ai quali attribuisce l'incarico di Presidente, rispettivamente, del Comitato per i Principi Contabili e del Comitato per gli Standard di Sostenibilità, fissandone il compenso. I due Vice Presidenti sono scelti, in considerazione della particolare competenza nelle materie attribuite ai rispettivi Comitati, tra membri del Consiglio di ampia rappresentatività e riconosciuta indipendenza di giudizio.
7. Il Consiglio nomina inoltre, a norma dei successivi articoli 14, 15 e 16, con la maggioranza dei suoi membri e favorendo l'equilibrio di genere, i membri dei predetti Comitati e gli eventuali Vice Presidenti, scegliendo questi ultimi anche tra i propri membri.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo due assenze continuative non giustificate dalle riunioni del Consiglio e non possono essere rieletti se, nel corso del mandato, sono stati assenti senza giustificazione a più della metà delle riunioni.
9. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione non può essere ricoperta da coloro che:
 - sono stati dichiarati falliti con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - al di fuori dei casi di patteggiamento, sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - .. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - .. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - .. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - .. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
10. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza significativa nell'esercizio di:
 - attività di elaborazione di principi contabili e/o di standard di sostenibilità e loro interpretazione e applicazione, in qualità di componenti di autorevoli organismi internazionali e nazionali a ciò deputati;
 - partecipazione attiva e continua alle attività di Comitati, commissioni o gruppi di lavoro istituiti dall'OIC;
 - attività di amministrazione, di controllo o di revisione presso società di capitali che abbiano un capitale

sociale non inferiore a 25 milioni di euro;

- attività in materia di analisi finanziaria applicata all'operatività dei mercati dei capitali;
- attività di gestione e controllo dei mercati finanziari;
- attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aziendali o giuridiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici, privati o pubbliche amministrazioni operanti nei settori industriale, creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività d'impresa.

11. I componenti del Consiglio di Amministrazione non rappresentano i soggetti che li hanno designati e agiscono con indipendenza di giudizio.

12. Non possono essere componenti del Consiglio di Amministrazione:

- i membri del Parlamento e del Governo;
- i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali;
- i ministri del culto.

13. Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- a) proporre annualmente al Collegio dei Fondatori il budget, il fabbisogno di finanziamento dell'OIC e le quote del finanziamento da destinare all'*IFRS Foundation* e all'*EFRAG*, nonché l'importo dei contributi dei Fondatori;
- b) approvare gli obiettivi e i programmi di lavoro dell'OIC e i loro aggiornamenti, monitorandone l'attuazione;
- c) predisporre il bilancio dell'OIC da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori almeno trenta giorni prima del termine fissato per la sua approvazione;
- d) approvare le linee di indirizzo da assumere nell'attività di impulso e di collaborazione nei confronti degli organismi preposti alla redazione dei principi contabili internazionali e degli standard di sostenibilità nonché le posizioni da assumere nei confronti delle proposte di modifica degli assetti del sistema normativo in materia di rendicontazione societaria nazionale e internazionale;
- e) esprimere valutazioni e indirizzi su questioni di rilevanza strategica per le loro implicazioni per il sistema normativo in materia di rendicontazione societaria o per i loro possibili effetti sulle imprese e sui mercati finanziari;
- f) assicurare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'OIC e il suo funzionamento per il conseguimento delle finalità statutarie;
- g) proporre al Collegio dei Fondatori le modifiche dello statuto dell'OIC;
- h) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili;
- i) nominare il Segretario Generale e determinare il suo compenso;
- j) emanare, su proposta, obbligatoria ma non vincolante, dei Comitati di cui ai successivi art. 14 e seguenti, i principi contabili nazionali;
- k) definire, su proposta, obbligatoria ma non vincolante, dei Comitati di cui ai successivi art. 14 e seguenti, la posizione da assumere nelle sedi competenti in merito alle proposte di adozione dei principi contabili internazionali e degli standard di sostenibilità;
- l) emanare, su proposta, obbligatoria ma non vincolante, dei Comitati di cui ai successivi art. 14 e seguenti, le interpretazioni dei principi contabili e degli standard di sostenibilità e gli altri documenti a valenza interpretativa o applicativa nonché i pareri sui provvedimenti legislativi e regolamentari da adottare in materia contabile e di standard di sostenibilità;
- m) proporre candidature per la nomina a membro degli organi dell'*EFRAG* o dell'*IFRS Foundation* o di analoghi organismi internazionali;
- n) istituire sedi secondarie e uffici in Italia e all'estero e provvedere alla loro chiusura;
- o) presentare al Collegio dei Fondatori una relazione semestrale sull'attività svolta;
- p) deliberare su qualunque altra materia non attribuita ad altri organi.

14. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni altra volta che sia necessario, su convocazione del Presidente da farsi con posta elettronica (e-mail) con avviso di ricevimento o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
15. Ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Tecnici di cui al successivo art. 14 partecipano, in qualità di Osservatori, Banca d'Italia, Consob, Ivass, Corte dei Conti, Ministero della Giustizia, Dipartimenti delle Finanze, del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Agenzia delle Entrate nonché altre Istituzioni competenti in materia indicate dal Consiglio.
16. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione collegiale di intervenire a distanza con le modalità di cui all'art. 10.
È ammessa la possibilità che le votazioni possano essere espresse anche per posta e posta elettronica (e-mail). Di tale voto si tiene conto al fine del *quorum* costitutivo e deliberativo richiesto. Il Consiglio di Amministrazione regola il voto per corrispondenza con apposita delibera.
Le decisioni dell'organo collegiale possono essere adottate anche, con le modalità e gli adempimenti di cui al presente articolo, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto stabilito dal Consiglio con apposita deliberazione.
Sia nel caso di consultazione scritta che di consenso espresso per iscritto la documentazione, qualora riguardi materie di loro competenza, dovrà essere inviata agli Osservatori.
17. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo diversamente indicato, sono assunte a maggioranza dei presenti e a condizione che alla riunione partecipi la maggioranza dei membri.
Le decisioni di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo sono approvate con la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.
Le decisioni di cui alle lettere a), g), i), j), k), l) e m) del presente articolo sono approvate con la maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.
A richiesta del membro interessato, vengono riportate nel documento oggetto di approvazione eventuali posizioni contrarie e le motivazioni alla base delle stesse.
18. Le decisioni sulle materie di cui alle lettere j), k) e l) sono adottate sulla base di una proposta motivata dei Comitati di cui all'articolo 14 nelle aree di relativa competenza. In caso di decisioni difformi dalla proposta dei Comitati, il Consiglio di Amministrazione deve fornire adeguata motivazione e pubblicità della propria decisione e della eventuale riformulazione del documento oggetto di approvazione.
19. Prima di deliberare in materia di principi contabili, loro interpretazioni e altri documenti a valenza interpretativa o applicativa, il Consiglio di Amministrazione richiede il parere della Banca d'Italia, della Consob, dell'Ivass, dell'Agenzia delle Entrate e dei Ministeri per le materie di interesse dei settori di rispettiva competenza. Ricevuto il parere (o altra comunicazione) delle Autorità e comunque entro un mese dalla richiesta di parere, il Consiglio di Amministrazione delibera al riguardo.
Il principio contabile o l'altro documento sul quale l'Autorità competente abbia espresso parere negativo può comunque essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi membri. Tale parere negativo sarà oggetto di pubblicazione congiuntamente con il principio contabile o l'altro documento emanato.
20. Analoga procedura sarà seguita, ove applicabile, anche per gli standard di sostenibilità. Il Consiglio di Amministrazione individuerà le Autorità competenti, se non già definite normativamente.

Art. 12

Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

2. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti ai Vice Presidenti.
In caso di assenza od impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente più anziano e, in assenza di entrambi i Vice Presidenti, dal consigliere più anziano.
3. Il Presidente sovrintende all'istruttoria delle proposte e delle informative da sottoporre al Consiglio, cura le relazioni con i Fondatori, le istituzioni, la stampa e assume ogni iniziativa utile per quanto riguarda le materie di competenza del Consiglio.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 13

Comitati endogeni al Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, al suo interno, uno o più Comitati, definendone compiti, composizione e criteri di funzionamento.

Art. 14

Comitati Tecnici

1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce, con apposita delibera, il Comitato per i Principi Contabili e il Comitato per gli Standard di Sostenibilità e ne nomina i membri favorendo l'equilibrio di genere e una equilibrata rappresentanza delle professioni e dei settori interessati.
2. I componenti dei Comitati Tecnici durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. La selezione dei membri avviene in base a criteri di trasparenza e oggettività. Non sono previsti compensi né, di norma, rimborsi spese.
4. I Comitati svolgono funzioni istruttorie, consultive e propositive, nei confronti del Consiglio di Amministrazione sulle materie di propria competenza, sulla base dei compiti loro affidati dallo statuto e nella delibera del Consiglio di Amministrazione che li costituisce.

Art. 15

Comitato per i Principi Contabili

1. Il Comitato è costituito da un numero di membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra un minimo di 10 e un massimo di 17 ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente ove nominato, e da esperti e studiosi particolarmente qualificati nell'elaborazione ed applicazione dei principi contabili, diversi dai membri del Consiglio di Amministrazione.
2. I membri sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza significativa di almeno cinque anni nell'esercizio di:
 - attività di elaborazione di principi contabili e/o di standard di sostenibilità e loro interpretazione e applicazione, in qualità di componenti di autorevoli organismi internazionali e nazionali a ciò deputati;
 - partecipazione attiva e continua alle attività di Comitati, commissioni o gruppi di lavoro istituiti dall'OIC;
 - attività di amministrazione, di controllo o di revisione presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a 25 milioni di euro;
 - attività in materia di analisi finanziaria applicata all'operatività dei mercati dei capitali;
 - attività di gestione e controllo dei mercati finanziari;
 - attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aziendali o giuridiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici, privati o pubbliche amministrazioni operanti nei settori

industriale, creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività d'impresa.

3. Il Comitato propone al Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di due terzi dei suoi membri, i principi contabili nazionali da adottare e le loro modifiche, la posizione da assumere in merito alle proposte di adozione dei principi contabili internazionali, alle interpretazioni dei principi contabili, agli altri documenti a valenza interpretativa o applicativa, ai pareri sui provvedimenti legislativi e regolamentari da adottare in materia contabile.
4. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente del Comitato.
Salvo quanto disposto dal comma precedente, il Comitato delibera con maggioranza dei suoi membri. È possibile, a richiesta del membro interessato, riportare nel documento oggetto di approvazione eventuali posizioni contrarie e le motivazioni alla base delle stesse.
5. È ammessa la possibilità per i componenti del Comitato di intervenire a distanza.
Le decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, redigendo apposito documento scritto dal quale risulti l'argomento oggetto della decisione, il contenuto e le risultanze della decisione, l'indicazione dei componenti consenzienti, contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Art. 16

Comitato per gli Standard di Sostenibilità

1. Il Comitato è costituito da un numero di membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra un minimo di 10 e un massimo di 17 ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente ove nominato, e da esperti e studiosi particolarmente qualificati nell'elaborazione ed applicazione di standard di sostenibilità, diversi dai membri del Consiglio di Amministrazione.
2. I membri sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza significativa di almeno cinque anni nell'esercizio di:
 - attività di elaborazione di principi contabili e/o di standard di sostenibilità e loro interpretazione e applicazione, in qualità di componenti di autorevoli organismi internazionali e nazionali a ciò deputati;
 - partecipazione attiva e continua alle attività di Comitati, commissioni o gruppi di lavoro istituiti dall'OIC;
 - attività di amministrazione, di controllo o di revisione presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a 25 milioni di euro;
 - attività in materia di analisi finanziaria applicata all'operatività dei mercati dei capitali;
 - attività di gestione e controllo dei mercati finanziari;
 - attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aziendali o giuridiche, strettamente attinenti all'attività d'impresa;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici, privati o pubbliche amministrazioni operanti nei settori industriale, creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività d'impresa.
3. Il Comitato propone al Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di due terzi dei suoi membri, la posizione da assumere in merito alle proposte di adozione degli standard di sostenibilità, alle loro interpretazioni, agli altri documenti a valenza interpretativa o applicativa, ai pareri sui provvedimenti legislativi e regolamentari da adottare in materia di standard di sostenibilità.
4. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente del Comitato.
Salvo quanto disposto dal comma precedente, il Comitato delibera con maggioranza dei suoi membri. È possibile, a richiesta del membro interessato, riportare nel documento oggetto di approvazione eventuali posizioni contrarie e le motivazioni alla base delle stesse.
5. È ammessa la possibilità per i componenti del Comitato di intervenire a distanza.

Le decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, redigendo apposito documento scritto, dal quale risulti l'argomento oggetto della decisione, il contenuto e le risultanze della decisione, l'indicazione dei componenti consenzienti, contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Art. 17

Gruppi di lavori e Commissioni

A supporto dell'attività dei Comitati e del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo può costituire, secondo canoni di efficienza ed economicità, una Commissione Civilistica, composta da esperti di diritto societario, e altri gruppi di lavoro, anche con obiettivi specifici limitati nel tempo.

La composizione, i criteri di nomina, la durata e le finalità saranno definiti all'atto della costituzione.

Art. 18

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
Essi sono nominati dal Collegio dei Fondatori, secondo la seguente ripartizione:
 - il Presidente e un membro supplente saranno designati da Unioncamere;
 - un membro effettivo e un membro supplente saranno designati dalla professione contabile;
 - un membro effettivo sarà designato congiuntamente dai *preparers* e dagli *users*.
2. I membri del Collegio dei Revisori devono possedere gli stessi requisiti di onorabilità e indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
I membri del Collegio dei Revisori sono scelti tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La carica di membro del Collegio dei Revisori è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di redazione del bilancio.
I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo nonché chiedere agli organi interessati notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori.
I Revisori assistono alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.
4. I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 19

Segretario Generale

1. La Fondazione è diretta, per quanto riguarda la sua struttura operativa, da un Segretario Generale che è responsabile dello Staff, del corretto utilizzo delle risorse aziendali e dell'efficiente svolgimento dell'attività della Fondazione, nel rispetto del contenimento dei costi.
2. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati Tecnici e degli eventuali Comitati costituiti dal Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
3. Il Segretario Generale è nominato, in base a criteri di competenza professionale e manageriale, esperienza e indipendenza, dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i compiti e gli obiettivi nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo pieno, e ha diritto a un trattamento economico riferibile al

contratto dei dirigenti d'azienda.

Art. 20

Lo Staff

1. La Fondazione dispone di uno Staff tecnico e amministrativo di supporto all'attività degli Organi Collegiali.
2. Con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione sono definiti requisiti, criteri di selezione e modalità di assunzione o collaborazione dello Staff.

Art. 21

Anno finanziario

L'anno finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Art. 22

Estinzione e devoluzione dei beni

In caso di liquidazione o di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, il patrimonio netto residuo dell'Ente verrà devoluto ad un altro ente o istituzione, avente finalità analoghe a quelle della Fondazione, ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 23

Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Il nuovo statuto entra in vigore contestualmente alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-25.